



Consiglio Regionale della Campania

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0017008/A Data: 02/11/2017 11:23

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti della I, III e VI
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge: "Disposizioni per la partecipazione e selezione nei concorsi pubblici indetti dalla Regione Campania ai sensi della legge 68/99" Reg. Gen. n. 487

Ad iniziativa dei Consiglieri Carmine De Pascale, Alfonso Piscitelli e Francesco Todisco.
Depositata in data 20 ottobre 2017

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

**I Commissione Consiliare Permanente per l'esame
III e VI Commissione Consiliare Permanente per il parere**
Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 02 NOV. 2017

II PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
 Gruppo Consiliare "De Luca Presidente"
 Il Presidente

AW Sini
 20/10/17
 M
 DOI: ISSA Cirino
 S-J

Prot.n. 224/GC-DP/PDL
 Del 20.10.2017

Al Presidente del Consiglio Regionale
 On. Rosa D'Amelio

SEDE

AAAAAAAAAA

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE "Disposizioni per la partecipazione e selezione nei concorsi pubblici indetti dalla Regione Campania ai sensi della Legge 68/99"

AAAAAAAAAAAA

Trasmetto in allegato n. 1 (una) PROPOSTA DI LEGGE "Disposizioni per la partecipazione e selezione nei concorsi pubblici indetti dalla Regione Campania ai sensi della Legge 68/99" corredata da relazione illustrativa e finanziaria, d'iniziativa dei Consiglieri Carmine De Pascale, Alfonso Piscitelli e Francesco Todisco.

Cordialmente

Napoli, 20/10/17

Carmine DE PASCALE

M. De Pascale

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania
 Protocollo: 0016393/1 Data: 20/10/2017 15:07
 Ufficio: Segreteria Generale
 Classifica:



ATTIVITA' LEG.VA

REG. GEN. N. 487

2017
 De Pascale Carmine



Consiglio Regionale della Campania

X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

**“Disposizioni per la partecipazione e selezione nei concorsi pubblici indetti
dalla Regione Campania ai sensi della Legge 68/99”**

Ad iniziativa dei Consiglieri

Carmine De Pascale, Alfonso Piscitelli e Francesco Todisco

ATTIVITA' LEG.VA

REG. GEN. N. 487



*Consigliere De Pascale – PDL “Disposizioni per la partecipazione e selezione nei concorsi
pubblici indetti dalla Regione Campania ai sensi della Legge 68/99”*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

“Disposizioni da adottare per le prove selettive nei concorsi pubblici, indetti dalla Regione Campania, ai sensi della Legge 68/9 ”

Premessa

Le persone appartenenti alle categorie protette possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, banditi da qualsiasi amministrazione pubblica, oltre ai concorsi riservati.

In Italia la tutela dei lavoratori disabili è contemplata dalla legge 68/99, che ha sostituito la norma precedente, la 428/68. La normativa prevede una serie di tutele volte a superare le difficoltà ed agevolare la vita e l'integrazione sociale dei soggetti portatori di disabilità.

Tuttavia, l'esigenza di rispettare le diverse disabilità e i diversi soggetti portatori di disabilità impone di introdurre dei correttivi anche alle modalità di partecipazione ai concorsi pubblici, così come attualmente previsti.

Considerato che nello svolgimento di concorsi pubblici, per carenza di precise disposizioni circa i criteri di selezione, non sono garantite effettive condizioni di parità fra i concorrenti affetti da differenti disabilità, così come invece è previsto dal comma 1 dell'art.16 della Legge 68/1999, si rende necessario rimuovere le cause generanti tali asimmetrie.

In relazione a quanto precede la presente proposta di legge si propone di regolamentare la partecipazione ai concorsi pubblici, indetti ai sensi della Legge 68/99, al fine di adeguare le attuali modalità di svolgimento dei concorsi pubblici alle reali esigenze delle persone disabili nella considerazione che le diverse disabilità comportano differenti abilità per sostenere le prove concorsuali.

Pertanto lo scopo della presente proposta di legge è di rendere realmente accessibili i concorsi pubblici alle diverse categorie di disabilità conseguentemente l'obiettivo della legge è la promozione e l'integrazione lavorativa delle persone disabili.



- *Norme di riferimento*

- Visto gli artt. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 35 - 38 e 117 (comma 3 e 4) della Costituzione della Repubblica Italiana;

- Visto l'articolo 7 della legge 308/1958

- Vista la Legge 104 del 5 febbraio 1992 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Edizione settembre 2016

- Visto il Decreto Legislativo 165 del 2001;

- Vista la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta aggravio di spesa a carico del bilancio regionale in quanto si propone di definire le procedure per la partecipazione dei portatori di disabilità ai concorsi pubblici indetti dalla Regione Campania.



Consigliere De Pascale – PDL “Disposizioni per la partecipazione e selezione nei concorsi pubblici indetti dalla Regione Campania ai sensi della Legge 68/99”

INDICE ARTICOLATO

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Destinatari
- Art. 3 Procedure concorsuali
- Art. 4 Le istanze di partecipazione
- Art. 5 La commissione d'esame
- Art. 6 Prove d'esame
- Art. 7 Clausola valutativa
- Art. 8 Norma finanziaria
- Art. 9 Entrata in vigore



Art. 1

Oggetto e finalità

La Regione Campania:

- a) nell'ambito delle proprie competenze ed in coerenza all'art. 1, 4 e 6 dello Statuto Regionale ispira la propria azione ai principi della democrazia, dello stato di diritto e della centralità della persona umana, favorendo e garantendo i principi di uguaglianza, solidarietà, libertà, giustizia sociale e pari opportunità tra donne e uomini, salvaguardando la dignità personale e i diritti umani contribuendo al mantenimento di tali valori comuni nel rispetto e con il contributo delle diversità e delle minoranze.
- b) nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, garantisce il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese ed in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 30 marzo 2007, di cui alla legge n. 18 del 3 marzo 2009.
- c) promuove la rimozione delle barriere della comunicazione che limitano la partecipazione delle persone con disabilità alla vita collettiva.
- d) assicura parità di condizioni di accesso ai programmi ed ai servizi ricompresi nelle materie di competenza legislativa regionale senza alcuna discriminazione determinata dalle disabilità.
- e) attua i principi e le finalità della presente legge nel rispetto del dettato costituzionale e con il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e private del territorio regionale.
- f) promuove la collaborazione con gli enti locali e il dialogo con le parti sociali e gli organismi del terzo settore.



Art.2
Destinatari

La presente legge, nel rispetto del dettato costituzionale e con il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche del territorio, promuove le iniziative destinate ai soggetti portatori di disabilità.

Art.3
Procedure concorsuali

Al fine di garantire una oggettiva parità fra i partecipanti, i concorsi indetti dagli Enti pubblici operanti nel territorio della Regione Campania devono essere svolti secondo le seguenti indicazioni riportate nei successivi articoli.



Art.4

Istanze di partecipazione

1. Al fine di garantire una oggettiva parità fra i partecipanti le istanze di partecipazione, oltre alle generalità del concorrente, devono contenere chiare indicazioni della categoria di infermità e delle fasce di invalidità nelle quali ascrivere le infermità di cui è affetto il partecipante, così come indicato nell'Allegato alla presente legge e come normato in apposito regolamento della Giunta Regionale, da emanare entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
2. La categoria di infermità è desunta dalla diagnosi riportata nel verbale di visita medico-legale redatto dalla Commissione di cui al comma 4 dell'art.1 della Legge n.68 del 12.03.1999. In caso di plurime infermità deve essere indicata la categoria alla quale può essere ascritta l'infermità preminente.
3. L'attribuzione della fascia d'invalidità per la partecipazione al concorso è definita secondo quanto previsto dal citato regolamento di Giunta Regionale.
4. Alle istanze deve essere altresì allegata la seguente documentazione:
 - a. copia di un documento valido di identità;
 - b. copia del verbale della commissione medica di cui al comma 4 dell'art. 1 della legge 68/1999 in cui dovrà essere indicata la collocabilità lavorativa del soggetto come previsto dal DPCM 13 gennaio 2000. Sono ammessi soltanto verbali della predetta commissione riportanti infermità stabilizzate e permanenti con valutazione definitiva e comunque senza espressioni di rivedibilità dello stato invalidante;
 - c. altri documenti previsti dal predetto regolamento di Giunta.



Art. 5

Commissione d'esame

1. I nominativi dei componenti della Commissione d'esame sono indicati dall'Ente banditore del concorso, avendo cura di preferire professionalità con specifiche competenze nel settore delle disabilità.
2. La Commissione d'esame è opportunamente integrata da professionisti esperti nel settore delle disabilità, nel numero massimo di tre componenti con diritto al voto, indicati dalla Federazione tra le Associazioni Nazionali dei Disabili (FAND) Regionale Campania.
3. Qualora la FAND Regionale Campania designi tra i membri della Commissione d'esame un esperto sordo, è necessario garantire la presenza di un Interprete di Lingua dei Segni italiana, nominato dalla FAND Regionale.
4. La Commissione d'esame:
 - a) verifica la completezza della documentazione allegata all'istanza;
 - b) verifica la correttezza dell' indicazione della categoria d'infermità e della fascia d'invalidità indicata, in relazione all'infermità ed, in caso di plurime infermità, quella preminente, valutando ammissibili solo le istanze esenti da incongruità;
 - c) prepara gli elenchi dei partecipanti opportunamente suddivisi e stilati per categorie di infermità e fasce di invalidità;
 - d) sovrintende le prove d'esame;
 - e) esprime il relativo giudizio di idoneità e redige l'elenco finale degli idonei.



Art. 6
Prove d'esame

1. Le prove d'esame sono svolte nel rispetto assoluto del criterio di omogeneità in relazione alla categoria e della fascia di invalidità del concorrente.
2. I concorrenti sono suddivisi per categorie e fasce omogenee:
 - soltanto per i concorrenti della categoria "A" e relative fasce di invalidità, sono previste prove d'esame diversificate, come riportate nei successivi commi, secondo livelli di difficoltà decrescente all'incremento del valore percentuale di invalidità, e confacenti le capacità psico-intellettive e performanti dei partecipanti;
 - i concorrenti rientranti nella categoria "A" fascia 1 e nella categoria "B" svolgono una prova d'esame con omogeneo livello di difficoltà;
 - i concorrenti rientranti nella sottoclasse "M", affetti da infermità incidenti sulle sole capacità motorie, svolgono la medesima prova d'esame prevista per la categoria "B", avvalendosi di specifici ausili e/o del prolungamento del tempo di esame.
3. La prova scritta, ove prevista, per i candidati rientranti nella categoria "A" e limitatamente alla fascia 2 e 3 riportate nell'Allegato alla presente legge e per i candidati definiti sordi come dalla Legge n.381 del 26.05.1970 consisterà in un test a risposte multiple. Qualora la prova scritta consista nella lettura e sintesi scritta di un testo, i candidati sordi di cui sopra espongono l'elaborato secondo la Lingua dei Segni Italiana e mediante l'ausilio di un traduttore presente durante la prova. Il tempo a disposizione del concorrente Sordo è prolungato di almeno un'ora.
4. La prova orale, ove prevista, per i candidati del precedente comma 3 sarà supportata dalla presenza di un accompagnatore e , per i sordi, da un interprete della lingua dei segni italiana



Art.7
Clausola valutativa

A partire dal primo anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti e propone eventuali correttivi migliorativi sulla base dei risultati conseguiti.

Art. 8
Norma Finanziaria

La presente legge non comporta aggravio di spesa a carico del bilancio regionale.

Art.9
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.



CATEGORIE DI INFERMITA' E FASCE DI INVALIDITA'

I criteri di selezione per i concorsi banditi a mente della Legge 68/99 dagli Enti pubblici operanti nell'ambito della Regione Campania devono tener conto delle diversità, in ordine alla gravità, delle disabilità nonché delle relative residue capacità performanti.

Al fine di garantire effettive condizioni di parità fra i concorrenti, sono state individuate delle categorie di infermità e fasce di invalidità nelle quali ascrivere le infermità dei concorrenti.

1. CATEGORIA "A": Disabili con deficit psico-intellettivi.

La categoria "A" comprende le infermità che maggiormente incidono negativamente sulle performance intellettive. Essa è suddivisa in tre fasce di gravità crescente in relazione alla percentuale di invalidità:

FASCIA 1 Percentuale compresa fra il 45% ed il 74%

FASCIA 2 Percentuale compresa fra il 75% ed il 100%

FASCIA 3 Percentuale del 100% con accompagnamento

2. CATEGORIA "B" : disabili senza deficit psico-intellettivi.

La categoria "B" comprende tutte le infermità che non hanno una incidenza sulle funzioni intellettive (es. le neoplasie, il diabete, ecc...)

a. CATEGORIA "C": Ciechi (Legge n.382 del 27 maggio 1970 e ss.mm.ii.)

b. CATEGORIA "S": Sordi (Legge n.381 del 16 maggio 1970 e ss.mm.ii.)

c. SOTTOCLASSE "M": Disabili con ridotte/impedite capacità motorie.

La sottocategoria "M", comprende le infermità che hanno incidenza negativa soltanto sulle capacità motorie (paresi, plegie).

SEGUE ALLEGATO "COMBINAZIONI DI CATEGORIE E FASCE"

CATEGORIE	SOTTOCLASSE	FASCIA
CATEGORIA "A" Disabili con deficit psico-intellettivi	Sottoclasse "M" Disabili con ridotte/impedite capacità motorie	FASCIA 1 dal 46% al 74%
		FASCIA 2 dal 75% al 100%
		FASCIA 3 100% + Accompagnamento
CATEGORIA "B" Disabili senza deficit psico-intellettivi	Sottoclasse "M" Disabili con ridotte/impedite capacità motorie	
CATEGORIA "C" per i ciechi	Sottoclasse "M" Disabili con ridotte/impedite capacità motorie	Nota- potranno essere banditi concorsi specifici per tale categoria
CATEGORIA "S" per i sordi	Sottoclasse "M" Disabili con ridotte/impedite capacità motorie	

(Francesco T. ...)

 smile

